



## Consistenti del Lavoro

### ▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail [consigionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoro.it)

e-mail pec [consigionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoropec.it)

C.F.: 80148330584



Roma, 14 maggio 2020

Circolare n. 1165

**VIA EMAIL**

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consistenti del Lavoro  
LL. II.

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del  
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consistenti del  
Lavoro  
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle  
relazioni industriali  
Divisione I  
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione della Giustizia Civile  
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni  
00186 ROMA

Al Signor Presidente del  
Consiglio di Amministrazione ENPACL  
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di  
Categoria  
Loro Sedi

**Oggetto: tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.**

Gentili Presidenti,

il Consiglio Nazionale, nell'ambito delle iniziative connesse alla riapertura degli studi professionali degli iscritti su tutto il territorio nazionale, oltre che fornire il necessario supporto nell'individuazione delle procedure più idonee a garantire la sicurezza e la prevenzione del contagio da COVID-19, ritiene opportuno rilasciare i seguenti chiarimenti sulla materia in oggetto, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento e di promozione delle attività dei Consigli Provinciali.



Come è noto, l'emergenza sanitaria in atto e le connesse limitazioni agli spostamenti ed alle attività professionali previste dai vari decreti emanati dal Governo, hanno determinato l'impossibilità per i praticanti iscritti al tirocinio obbligatorio di frequentare gli studi professionali con l'assiduità richiesta, quantomeno come media, ai fini del corretto svolgimento della pratica.

È stato comunque possibile proseguire le attività di praticantato con modalità a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi telematici.

La sospensione - dovuta a una causa di forza maggiore - della frequentazione dello studio professionale prevista dall'art. 2 del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, non va ovviamente confusa con le cause di sospensione ed interruzione del tirocinio previste dall'art. 7 dello stesso Regolamento.

Per questo motivo l'attività svolta dai praticanti con modalità a distanza nei mesi in cui la presenza nello studio professionale era impossibile o fortemente sconsigliabile, dovrà comunque essere considerata valida ai fini del compimento del periodo di pratica.

Sarà compito del titolare dello studio certificare che l'attività formativa è stata comunque erogata, ancorché a distanza, e far quanto possibile affinché la presenza in studio del praticante diventi più assidua non appena vi dovessero essere sufficienti condizioni di sicurezza, così da riequilibrare la frequenza media conteggiata sull'intero periodo di tirocinio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/FD/sb